



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali

Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA -P.P.

Si.N.A.P.Pe.

USPP

CISL - FNS

CGIL FP/PP

FSA - CNPP

e, p.c. Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale

OGGETTO: Corso per allievi vice ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria. Trattamento economico.

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n.0210041.U datata 3 luglio 2019, dell'Ufficio V – Trattamento Economico e Previdenziale, inerente l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE

Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V Trattamento Economico e Previdenziale
Settore Trattamento Economico



Alle Direzioni Generali

Ai Provveditori Regionali

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari

Alle Direzioni delle
Scuole di Formazione e Aggiornamento di Polizia Penitenziaria

e, p.c.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio I Segreteria

All'Ufficio IV – Relazioni Sindacali

All'Ufficio II

Oggetto: Corso per allievo vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Trattamento economico.

Con riferimento al contenuto della ministeriale 20 luglio 2018, n. 0237940, in considerazione dei vari quesiti posti anche per le vie brevi riguardanti il trattamento da corrispondere al personale che ha partecipato al corso di formazione in oggetto indicato, al fine di garantire l'uniforme applicazione della normativa vigente ed evitare sperequazioni e/o erranee interpretazioni, fonte di danno erariale, si rende necessario fornire i seguenti chiarimenti.

Il personale di polizia penitenziaria vincitore del predetto concorso interno è stato nominato "allievo vice ispettore" ed ai sensi della normativa vigente (art. 26, comma 2, dlgs n. 443/1992)¹ è stato posto in aspettativa speciale con il trattamento economico più favorevole per tutta la durata del corso di formazione, con conseguente "congelamento" della posizione rivestita all'atto dell'ammissione alla frequenza del corso. Tali disposizioni sono analoghe a quelle vigenti per le altre Forze di polizia; ad es. per la Polizia di Stato si richiamano le disposizioni di cui all'art. 28, comma 1, l. n. 668/1986².

¹ Art. 26, comma 2, dlgs n. 443/1992 : "... L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui al comma 1, appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza del corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole...".

² Art. 28, comma 1, l. n. 668/1986 : "L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121.



Ministero della Giustizia

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio V Trattamento Economico e Previdenziale
Settore Trattamento Economico

Come noto, durante il corso di formazione³ gli allievi vice ispettori per un certo periodo non possono essere impiegati in servizi di istituto e, successivamente, possono esserlo esclusivamente ai fini di addestramento. Al termine del corso, gli allievi, se idonei, conseguono la nuova qualifica con novazione del rapporto, essendo già dipendenti dell'Amministrazione.

Ciò posto, durante il periodo formativo, in considerazione dell'aspettativa speciale applicata, non sussiste per i corsisti la costanza di un rapporto di servizio attivo, condizione imprescindibile per l'applicazione del regime di missione. Il carattere di residenzialità comporta la fruibilità del vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione, senza configurazione di alcun servizio di missione.

Per completezza si rappresenta che resta fermo, per quanto riguarda le spese di viaggio sostenute per il raggiungimento della sede di assegnazione, quanto disposto all'art. 29, legge 18 dicembre 1973, n. 836, e la relativa richiesta di rimborso, ove compete, debitamente documentata dal titolo attestante la spesa sostenuta, dovrà essere computata sul capitolo 1674 p.g. 7.

Eventuali pagamenti effettuati e non dovuti dovranno essere oggetto di recupero.

Parimenti, si precisa che, essendo il personale di cui in oggetto posto in aspettativa speciale con qualifica di allievo, allo stesso non compete, per la durata di frequenza del corso, la corresponsione di alcuna indennità accessoria quali, ad es., straordinario, F.E.S.I., ecc.

Nel ringraziare per l'attenzione si invitano le SS.LL a voler dare la massima diffusione della presente.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi

³ La cui frequenza avviene peraltro su base volontaria.